

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO-VENEZIA**Ricorso avverso silenzio-inadempimento
ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.**

nell'interesse del sig. Caio, (c.f. _____) nato a _____ e residente in _____ alla via _____,
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. _____ con il quale
elettivamente domicilia in _____ alla via _____,

contro

il Comune di Padova, via del Municipio n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-
tempore*;

e nei confronti di

Sempronio (c.f. _____)

Per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità

del silenzio serbato dal Comune di Padova sulla diffida presentata dal ricorrente in data _____, ai
sensi dell'art. 19, comma 6 ter, Legge n. 241/1990 e succ. mod., di sollecito all'esercizio delle
verifiche spettanti all'Amministrazione in merito alla legittimità dell'iniziativa edilizia oggetto della
D.I.A. n. _____ presentata dal Sig. Sempronio, nonché di sollecito all'adozione dei necessari
provvedimenti sanzionatori- repressivi e di autotutela;

nonché per l'accertamento

- dell'obbligo del Comune di Padova di provvedere in ordine alla richiesta della ricorrente del _____ ;
- della fondatezza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. della pretesa del Sig. Sempronio ad ottenere
un intervento dell'Amministrazione Comunale volto ad appurare l'insussistenza delle condizioni e
dei presupposti per l'attività edilizia oggetto di D.I.A. n. _____ per le ragioni indicate nella medesima ,
nonché ad adottare i provvedimenti sanzionatori - repressivi e di autotutela ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19 L. n. 241/1990 ed artt. ..

e per la condanna

del Comune di Padova di pronunciarsi sull'istanza del ricorrente e di adottare le determinazioni sopra indicate in un termine non superiore a 30 giorni.

FATTO

Il sig. Caio, odierno ricorrente, è comproprietario insieme a Sempronio, odierno controinteressato, di un edificio alla cui sommità è presente un lastrico solare.

L'edificio in parola è collocato nel perimetro del Centro Storico del Comune di Padova.

Il Sig. Sempronio, in data _____, inoltrava al Comune di Padova una D.I.A. avente ad oggetto la copertura parziale della terrazza all'ultimo piano dell'edificio in oggetto. Decorsi 30 giorni dall'invio di detta comunicazione, il sig. Sempronio dava inizio ai lavori.

Reputando siffatta iniziativa edilizia illegittima il Sig. Caio, in data, conformemente alle previsioni di cui all'art. 19, comma 6 *ter*, L. 241/1990 e succ. mod., inoltrava al Comune di Padova una nota con cui sollecitava l'Amministrazione all'esercizio delle doverose verifiche in merito all'ammissibilità dell'attività edilizia oggetto della D.I.A. presentata dal Sig. Sempronio, sotto gli aspetti puntualmente messi in luce nella nota, e diffidava la stessa ad adottare gli opportuni provvedimenti di cui all'art. 19, III comma, della L. n. 241/1990.

Invero, per giurisprudenza costante dell'intestato T.A.R., a fronte della presentazione di una denuncia/dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o di una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) reputate dal terzo *contra legem*, è consentita esclusivamente quale forma di tutela la sollecitazione all'esercizio delle verifiche spettanti alla p.a. e, in caso di inerzia di quest'ultima, la proposizione dell'azione prevista dall'art. 31 c.p.a. (T.A.R. Veneto, n. 298/2012; id., n. 519/2012).

Il Comune di Padova non riscontrava la predetta istanza, ragion per cui, a termini del citato art. 19, comma 6 *ter* Legge 241/1990 si promuove con il presente ricorso l'azione di cui all'art. 31 c.p.a.

DIRITTO

(*) SULL'INTERESSE A RICORRERE

- **Sull'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Padova**

In primis, si evidenzia la sussistenza, in capo al sig. Caio, dell'interesse e ricorrere in qualità di

comproprietario dell'immobile in parola.
Invero, l'intervento posto in essere dal sig. Sempronio comporta una sensibile diminuzione del valore della proprietà comune nonché

un danno all'estetica dell'edificio pregiudicando
l'armonia dello stesso nel contesto storico
in cui è collocato.

1) Violazione dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 19, comma 3 e 6 bis, Legge n. 241/1990.

Il regime della tutela giurisdizionale del terzo a fronte della presentazione di una denuncia/dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o di una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) reputate dal terzo *contra legem*, è oggi contenuto nell'art. 19 Legge n. 241/1990 come modificato dal D.L. n. 138/2011 convertito con L. n. 148/2011.

Segnatamente, il comma 6 *ter* del citato disposto prevede che i soggetti che si considerino lesi dall'attività edilizia oggetto appunto di D.I.A. o S.C.I.A. possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti alla P.A. e, in caso di inerzia di quest'ultima, proporre l'azione prevista dall'art.31 c.p.a., ovvero l'azione contro il silenzio dell'Amministrazione.

Ebbene, come precisato in fatto, il Sig. Sempronio, in conformità alla previsione in commento, diffidava il Comune di Padova ad effettuare gli accertamenti in merito all'ammissibilità dell'intervento oggetto della D.I.A. , illustrando i profili di contrasto dell'attività edilizia programmata dal Sig. Sempronio con la normativa urbanistico-edilizia di riferimento.

Il ricorrente, quindi, chiedeva che la P.A. esercitasse i doverosi poteri sanzionatori - repressivi di cui all'art. 23 ed art. 27 e seguenti D.P.R. n. 380/2001, espressamente fatti salvi dall'art. 19, comma 6 *bis*, L. 241/1990, a tenore del quale "restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, alle responsabilità ed alle sanzioni previste dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali".

A seguito di tale istanza sussisteva in capo all'Amministrazione resistente un preciso obbligo di provvedere ossia di verificare la regolarità della D.I.A. e, in caso di riscontrata insussistenza dei presupposti normativamente previsti di esercitare i propri poteri inibitori dei lavori o repressivi degli abusi già compiuti.

Senonchè, il Comune di Padova non riscontrava l'istanza, disattendendo palesemente l'obbligo sancito dall'art. 2 L. 241/1990 di concludere il procedimento avviato ad istanza di parte mediante un provvedimento espresso, con conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dalla in merito dalla

stessa P.a. e correlativa legittimazione del Sig. Sempronio ad agire per far constatare siffatta illegittimità.

- Sulla fondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'esecuzione dell'intervento edilizio sulla base della D.I.A. , con conseguente obbligo per il Comune di Padova di adottare determinazioni repressive o in via di autotutela.

I. Il Comportamento omissivo serbato nella fattispecie dall'Amministrazione comunale è da ritenersi illegittimo non solo e non tanto per la violazione del generale obbligo di provvedere a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Sempronio, ma anche e soprattutto in quanto non sono stati rispettati i doverosi provvedimenti sanzionatori – repressivi dell'abusiva attività posta in essere dal Sig. Sempronio.

Si consideri che la verifica dei presupposti di legge per intraprendere l'attività edilizia è un'attività vincolata, rispetto alla quale no residuano margini di discrezionalità e che il potere sanzionatorio degli interventi eseguiti in contrasto con la disciplina urbanistico – edilizia è n potere, che oltre ad essere doveroso e parimenti vincolato, è esercitabile dalla P.A. in ogni tempo.

Invero. È stato sottolineato come l'amministrazione, anche dopo il termine previsto per la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge (cfr. art. 19, comma 3, Legge n. 241/1990 ed art. 23, comma 6, D.P.R. n. 380/2001) conserva comunque il potere di verificare se le opere possono essere realizzate sulla base della D.I.A., potendo esercitare, in caso di esito negativo, i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'ordinamento (Cons. Stato, Sez. IV, 12.02.2010, n. 781).

Anzi, il Giudice Amministrativo ha evidenziato come la D.I.A., indipendentemente dalla natura giuridica dell'istituto non possa essere invocata in difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'espletamento dell'attività .

Ebbene, nella fattispecie il Comune di Padova aveva a disposizione tutti gli elementi ed i dati per poter effettuare l'accertamento in merito all'ammissibilità dell'intervento oggetto di D.I.A.

II. Ciò premesso in linea generale, si illustrano qui di seguito le ragioni per le quali l'attività edilizia oggetto di D.I.A. presentata dal Sig. Sempronio è illegittima.

2. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 5 e 9 della L.R. n. 14/2009.

L'attività edilizia che qui si contesta è stata asseritamente posta in essere ai sensi degli artt. 2 e 5 della L.R. Veneto n. 14/2009.

Detta normativa è volta a promuovere *“misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati:*

a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;

b) ad incentivare l'adeguamento sismico e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;

c) ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica;

d) a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti”.

A tali fini sono consentiti, ai sensi dell'art. 2, interventi di ampliamento degli edifici esistenti anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali.

L'art. 9, I comma, della medesima legge, tuttavia, precisa che *“Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione per gli edifici:*

a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o

sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni".

Ora, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 sono considerate centri storici *"le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi"*

L'intervento edilizio posto in essere dal Sig. Sempronio, riguarda un edificio collocato in centro storico come tale dunque escluso dall'ambito di applicazione della L.r. n. 14/2009.

In particolare il fabbricato de quo è inserito nell'unità di piano... in relazione alla quale l'art. 42, comma 5 delle N.T.A. consente unicamente interventi sull'esistente che non comportino aumento di volumetria e comunque sempre nel rispetto dei valori culturali dell'ambiente circostante.

L'attività edilizia programmata dal Sig. Sempronio sul lastrico sovrastante l'unità immobiliare configura, dunque, un ampliamento non ricompreso tra quelli di cui al c.d. Piano casa e come tale vietato.

In ogni caso, l'eccezionale deroga ai regolamenti urbanistici degli enti locali e alle norme tecniche tecniche dei piani urbanistici è consentita dalla L.R. 14/2009 soltanto in relazione ad interventi finalizzati a favorire l'edilizia sostenibile e le fonti di energia rinnovabili, l'adeguamento sismico, l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, ad incentivare la demolizione e la ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica, a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti.

In particolare l'art. 5 della citata legge concerne gli *"Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari"*.

L'attività di copertura della terrazza intrapresa da Sempronio ed oggetto di D.I.A. non risponde ad alcuna della suddette finalità essendo bensì diretta a realizzare un ampliamento della mansarda, cioè un nuovo volume.

All'esito finale degli interventi verranno pertanto apportate all'edificio in parola modifiche di superficie, di volume e di destinazione d'uso.

Ciò induce a qualificare l'attività di copertura del terrazzo posta in essere da Sempronio quale nuova costruzione con una duplice conseguenza.

Da un lato si sarebbe dovuto attivare il procedimento per il rilascio di un permesso di costruire; dall'altro l'illegittimità dell'intervento edilizio in questione attesa l'inapplicabilità degli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 *ter*, *quater* e 4 agli edifici ubicati all'interno dei centri storici e l'impossibilità, ai sensi delle N.T.A., di creare ivi nuovi volumi.

3. Violazione e falsa applicazione art. 8 D.M. n. 1444/1968

Si rileva, ad ogni modo, come ai sensi dell'art. 8 D.M. n. 1444/1968 *“per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico”*.

Pertanto, anche sotto tale profilo, l'opera intrapresa da Sempronio risulta illegittima.

Per le suesposte ragioni, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'On. Tribunale Amministrativo Regionale, in accoglimento del presente ricorso voglia:

- a. accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida presentata dal ricorrente in data di sollecito all'esercizio dei poteri di cui all'art. 19, III comma, L. 241/1990;**
- b. accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di provvedere in ordine alla richiesta del ricorrente;**

c. accertare la fondatezza , ai sensi dell'art. 31 comma 3 cpa della pretesa del Sig. Caio ad ottenere un intervento dell'Amministrazione comunale volto ad appurare l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'attività edilizia oggetto di D.I.A.;

d. condannare il Comune a pronunciarsi sull'istanza del ricorrente e ad adottare le determinazioni sopra indicate in un termine non superiore a 30 giorni.

PROCURA

Con la presente vi conferisco il più ampio mandato a rappresentarmi.....